

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

(approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 21.06.2011)

**Art. 1
Istituzione della tassa**

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

**Art. 2
Contenuto del regolamento**

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge, dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

**Art. 3
Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa**

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuata dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale, nonché ad uso foresteria o con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

**Art. 4
Esclusioni dalla tassa**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nella quale non sia possibile la permanenza;
- c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte ovvero in locali coperti;
- e) unità immobiliari, singolarmente accatastate presso l'Agenzia del Territorio, prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce).

Il contribuente, in caso di cancellazione, deve presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale dichiara che l'unità immobiliare è vuota e sono state disattivate le utenze di cui sopra. Il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo in cui l'edificio sia effettivamente privo di mobili e suppellettili e di utenze.

L'esclusione decorre dalla data dell'ultima utenza distaccata.

f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

2 bis. Sono escluse dalla tassa le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, ai sensi dell'art. 62, comma 1 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507: ad es. i cortili, i posti auto scoperti, i balconi e le terrazze (a condizione che non presentino una copertura o siano quantomeno interclusi su tre lati). Sono altresì escluse dalla tassa le aree a verde pertinenziali o accessorie di civili abitazioni.

3. Sono infine esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli

urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi, allegando la prevista documentazione, nonché la planimetria dei locali.

6. Per le attività non espressamente previste dal Regolamento che dovessero attivarsi sarà applicata la detassazione prevista per attività similari purché le stesse provvedano allo smaltimento dei rifiuti speciali.

ATTIVITA'	DETASSAZIONE %
Falegnamerie	40%
Autocarrozzerie	40%
Autofficine per riparazione veicoli	40%
Gommisti	50%
Autofficine di elettrauto	30%
Distributori di carburante	20%
Ceramisti	25%
Fabbri e carpentieri	40%
Marmisti	40%
Rosticcerie	10%
Pasticcerie	10%
Lavanderie	40%
Verniciatura	40%
Autodemolitori	40%
Autolavaggio	20%
Studi fotografici	20%
Medici e laboratori	30%
Farmacie	20%

Art. 5

Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1 comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata, per unità di superficie imponibile dei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta dei rifiuti solidi urbani, e al costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 6

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei punti di raccolta vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

a) in misura pari al 100% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 150 mt.

b) in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 150 mt.

3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

Art. 7
Parti comuni del condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti, ad eccezione di quelle indicate **nell'art. 1**, comma 2, punto c) del presente Regolamento.
2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condomino di una quota, secondo il presente prospetto:
aumento del 10% agli alloggi siti in edifici sino a 10 condomini;
aumento del 7% agli alloggi siti in edifici sino a 15 condomini;
aumento del 5% agli alloggi siti in edifici oltre i 20 condomini.

Art. 8
Classi di contribuenza

1. La nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è la seguente:

Classe I

Locali adibiti a civile abitazione.

Classe II

Locali dei ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie.

Classe III

Locali di esercizi di vendita alimentare frutta e verdura, fiori, carni, pescherie, ipermercati.

Classe IV

Locali adibiti a bar, gelaterie, pasticcerie, birrerie, sale da ballo, circoli, discoteche, sale giochi, ricevitorie lotto – totocalcio – enalotto.

Classe V

Locali degli alberghi, locande, pensioni.

Classe VI

Locali commerciali non alimentari o non previsti nella classe 3^a (ferramenta - materiali edili, sementi - materiali elettrici, mobili, abbigliamento).

Classe VII

Locali adibiti a case di cura, ospizi, istituti religiosi - case di riposo.

Classe VIII

Locali degli ambulatori - poliambulatori, studi medici e veterinari - laboratori di analisi, palestre - saloni di bellezza.

Classe IX

Locali degli studi professionali, uffici commerciali, banche assicurazioni, agenzie viaggi, uffici postali.

Classe X

Locali adibiti a esercizi commerciali, librerie, cartolerie, articoli da regalo, ottici, fotografi e simili, abbigliamento.

Classe XI

Locali di stabilimenti industriali, (distributori di carburanti) mercati, aree adibite ad attività industriali, artigianali, commerciali, agricole.

Classe XII

Locali degli enti pubblici non economici, scuole, musei, biblioteche, associazioni di natura politica e religiose, culturali, sindacali e sportive.

Classe XIII

Locali dei teatri e sale cinematografiche.

Classe XIV

Aree per campeggi (distributori carburanti) parcheggi, posteggi, mercati, aree adibite ad attività industriali, artigianali.

Art. 9 Riduzioni

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte **non pertinenti o accessorie di civili abitazioni, ai sensi dell'art. 62, comma 1 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507**, a qualsiasi uso adibite.

2. **abrogato**

3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottoindicata nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante: 30%;

b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%;

c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%;

d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 20%;

e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d), risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%;

f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.L. 507/1993: 60% impianti per recupero e riciclo rifiuti;

g) gli utenti residenti nelle zone non servite in regime di privata: 70%;

h) associazioni culturali, sportive, dilettantistiche, di culto e di volontariato: riduzione del 50%;

4. Le riduzioni di cui al precedente comma saranno concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata, previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, con effetto dall'anno successivo.

5. Le presenti riduzioni non sono cumulabili fra di loro o con altre previste.

Art. 10 Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa gli indigenti che hanno redditi derivanti esclusivamente da pensione sociale. Tale condizione dovrà essere documentata da idonea certificazione da presentare entro il 30 giugno di ogni anno.

2. Il Comune può determinare casi di riduzione o di esenzione dalla tassa secondo quanto previsto dall'art. 67 commi 1 e 3 del D.Lgs. 507/93 che così recita:

"1) Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 62 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 66, i Comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciali agevolazioni, sotto forma di riduzione ed, in via eccezionale, di esenzioni.

2) Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse ai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta."

3. L'applicazione delle esenzioni e delle riduzioni di cui ai commi precedenti è soggetta a verifica annuale in merito alla relativa copertura finanziaria.

Art. 11 Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e in modo non ricorrente, locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della COSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 12 **Denunce**

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. La denuncia deve contenere:

a) l'indicazione del codice fiscale;

b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;

c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede legale e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;

d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;

e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;

f) la provenienza;

g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. _____ **ABROGATO** _____.

Art. 13 **Decorrenza della tassa**

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di sgravio da presentarsi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 14 **Mezzi di controllo**

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio tributi del comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Art. 15
Sanzioni

Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del Decreto Legislativo n°507/93.

Art. 16
Accertamento.

1. I termini per l'accertamento del tributo scadono il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o i versamenti sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati; entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D.lgs. n. 472/97.

2. L'attività di accertamento può essere affidata all'esterno, ai sensi di legge.

Art. 16bis
Riscossione.

1. Ove non diversamente previsto dalla legge, la riscossione della tassa può essere effettuata in conformità di quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993, ovvero per riscossione diretta con possibilità di affidamento all'esterno (Tesoreria Comunale o banche e istituti di credito) dell'attività di supporto: stampa e spedizione degli avvisi di pagamento, attività di liquidazione, acquisizione dei dati relativi ai versamenti, incasso delle somme e rendicontazione. La riscossione diretta ha luogo mediante c/c postale intestato al Comune, modelli F24, o ogni altro mezzo di pagamento *on-line*.

2. La riscossione coattiva viene espletata secondo le disposizioni di legge.

Art. 17
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2011 e sostituisce il precedente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 8/11/1994 e successive deliberazioni, che si intende abrogato a far data dal 01.01.2011.

2. Il presente regolamento unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività.